

Foglio Informativo - Servizio CASSETTA DI SICUREZZA

Requisiti

Il Cliente deve essere intestatario o cointestatario di un conto corrente di corrispondenza presso la Banca.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Nome e cognome / Ragione sociale: _____

Sede: _____

Telefono e e-mail: _____

Iscrizione ad albi o elenchi: _____

Numero delibera iscrizione all'albo/elenco: _____

Qualifica: _____

CHE COS'E' IL SERVIZIO di CASSETTA DI SICUREZZA

Caratteristiche:

Con questo servizio la banca concede in uso al cliente, dietro pagamento di un canone, un contenitore (la c.d. "cassetta di sicurezza"), collocato in appositi locali dotati di chiusure e/o di dispositivi di allarme, nel quale il cliente può introdurre, in modo riservato e senza che la banca ne sia a conoscenza, valori e oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, etc.). Il cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità contrattualmente pattuite con la banca. Il cliente deve comunicare alla banca il valore complessivo dei beni immessi nella cassetta. Il canone relativo alla locazione delle cassette di sicurezza sarà addebitato direttamente sul conto corrente.

Principali rischi (generici e specifici):

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- la possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previste;
- la banca risponde verso il cliente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito (art. 1839 cod. civ.);
- il cliente che aderisce al servizio si assume tutti i rischi connessi al deposito nella cassetta di cose di valore superiore al massimo consentito.

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

CONDIZIONI ECONOMICHE			
(Le tariffe variano in funzione del formato della cassetta)			
Categoria	Volume (dm³)	Canone annuo (Iva compresa)	Canone semestrale (IVA compresa)
001	12,24	€ 50,00	€ 33,34
002	18,36	€ 67,00	€ 44,67
003	24,48	€ 90,00	€ 60,00
004	36,72	€ 123,50	€ 82,34
005	48,96	€ 163,00	€ 108,67
006	73,44	€ 247,00	€ 164,68
007	13,77	€ 56,50	€ 37,67
008	22,95	€ 86,50	€ 57,67
009	27,54	€ 103,00	€ 68,67
010	9,60	€ 40,00	€ 26,67
011	14,40	€ 60,00	€ 40,00
012	30,00	€ 110,00	€ 73,34
013	13,50	€ 53,00	€ 35,34
014	15,84	€ 63,00	€ 42,00
015	21,60	€ 83,00	€ 55,34
016	24,48	€ 90,00	€ 60,00
017	33,12	€ 116,50	€ 77,67
018	36,72	€ 123,50	€ 82,34
019	5,42	€ 24,50	€ 16,33
020	64,80	€ 300,00	€ 200,00
021	129,60	€ 500,00	€ 330,00
022	129,60	€ 500,00	€ 330,00
023	7,50	€ 60,00	€ 40,00
024	11,50	€ 80,00	€ 53,34
025	15,50	€ 170,00	€ 113,34
106	0000	€ 20,40	€ 13,46
110	10,24	€ 34,00	€ 22,44
113	12,80	€ 44,20	€ 29,17
114	13,60	€ 47,60	€ 31,42
115	15,36	€ 51,00	€ 33,66
119	19,20	€ 64,60	€ 42,64
121	20,40	€ 71,40	€ 47,12
128	27,10	€ 95,20	€ 62,83
131	30,72	€ 105,40	€ 69,56
140	40,70	€ 136,00	€ 89,76
151	51,20	€ 173,40	€ 144,44
181	81,40	€ 275,40	€ 181,76
La durata della locazione non può essere inferiore al semestre.			
Valore convenzionale assicurazione compresa nel canone:		€ 13.000,00	
- elevabile, per cassette poste in cassaforte, complessivamente sino all'importo di:		€ 55.000,00*	
- elevabile, per cassette poste in caveau, complessivamente sino all'importo di:		€ 55.000,00*	
*Assicurazione suppletiva sul valore dichiarato oltre il limite convenzionale:		€ 2,00 per € 516,45 per anno	
Diritto, a titolo di rimborso maggiori spese, per ogni persona contestataria o mandataria:		€ 5,16	
Imposta di bollo per stipula contratto per cassa (assolta in modo virtuale):		€ 16,00	
Bollo di quietanza per pagamenti per cassa di canoni di importo superiore a € 77,47		€ 2,00	

Invio comunicazioni	
Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)	€ 1,00
Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento)	€ 0,00
Domiciliazione in filiale (a documento)	€ 0,40
Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)	€ 0,00
<u>Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato</u> : per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.	
Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente):	
Raccomandata	€ 6,50
Raccomandata A.R.	€ 8,00
Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.	

Principali clausole contrattuali

Durata del contratto: il contratto può avere la durata di un semestre o di un anno a decorrere dal primo giorno del mese in cui viene stipulato (**art.10**)

Disdetta del contratto: l'Utente può disdire il contratto in qualunque momento con preavviso di almeno 15 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In mancanza di disdetta il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo originariamente stabilito e così ad ogni successiva scadenza. La disdetta non ha effetto se alla data in cui il contratto dovrebbe scadere l'Utente non abbia riconsegnato la cassetta e la chiave in perfetto stato di funzionamento (**art.10**)

Recesso dal contratto: le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di 15 giorni (**art.11**)

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@bancavalsabbina.com
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito www.ivass.it, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS

le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

GLOSSARIO

Canone di locazione	Il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il locatario versa alla banca per l'utilizzo del servizio di cassette di sicurezza.
Locatario	Il Cliente che ha in locazione la cassetta di sicurezza
Massimale assicurativo	Dato che viene desunto dal valore complessivo dei beni introdotti nella cassetta di sicurezza e che viene dichiarato dal locatario alla banca al momento dell'accensione del rapporto (o durante il suo svolgimento, in caso di variazione del contenuto della cassetta). Il massimale assicurativo è destinato a coprire il rischio della banca per il risarcimento dei danni che dovessero eventualmente derivare al cliente dalla sottrazione, dal danneggiamento, o dalla distruzione delle cose contenute nella cassetta.